



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

LINA RUBINO	Presidente
FRANCESCO MARIA CIRILLO	Consigliere
ROBERTO SIMONE	Consigliere
MARCO ROSSETTI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE
Ud.03/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17597/2022 R.G. proposto da:

SALVATORE [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Branchicella, domiciliato ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Alberici unitamente all'avvocato Andrea Graziosi, domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 90/2022 depositata il 14/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.



## **FATTI DI CAUSA**

1. Salvatore [REDACTED] e il padre, Lorenzo [REDACTED] convenivano in giudizio, innanzi alla Sezione distaccata di Mascalucia del Tribunale di Catania, la Fondiaria Sai s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 9 marzo 2008, quando, intorno alle ore 15:00 circa, lungo la via Santa Margherita del Comune di Mascalucia, Salvatore [REDACTED] alla guida del ciclomotore di proprietà del padre, veniva travolto da un'autovettura non identificata che lo tamponava facendolo cadere a terra.

Si costituiva, resistendo, la Fondiaria Sai s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

2. Con sentenza n. 1136/2020 il Tribunale di Catania accoglieva parzialmente le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, liquidava in favore di Salvatore [REDACTED] la somma di euro 127.326,80 e in favore del proprietario del ciclomotore, Lorenzo [REDACTED] la somma di euro 460,00, oltre accessori di legge. Condannava, inoltre, la compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio.

3. Avverso tale sentenza la Unipolsai Assicurazioni, subentrata a Fondiaria Sai nella qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, proponeva appello, cui resistevano Salvatore e Lorenzi [REDACTED]

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania riformava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava integralmente le rispettive domande risarcitorie proposte.

5. Avverso tale sentenza Salvatore [REDACTED] propone ricorso per



cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115 e 116, in relazione all'art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. Motivazione palesemente illogica".

Lamenta che la corte territoriale ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado affermando l'inattendibilità dei testimoni escussi nel corso del giudizio di prime cure, ma rendendo una motivazione contraddittoria, illogica e in parte incomprensibile.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. In primo luogo, la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. non viene dedotta conformemente al costante orientamento di legittimità, che ha reiteratamente chiarito che i vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono poter essere apprezzati con esclusivo riferimento al contenuto intrinseco della sentenza impugnata, senza possibilità di ricorrere a elementi estrinseci o desunti *aliunde* (il principio è risalente e consolidato: v. tra le tante, Cass., n. 5888/1992; Cass., n. 20112/2009; Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Nel caso di specie, la censura, lungi dal denunciare vizi risultanti dal provvedimento in sè, con esclusione della verifica sulla razionalità della motivazione medesima nel raffronto con le risultanze probatorie, muove invece dalla considerazione dell'asserito erroneo rilievo, svolto dalla corte territoriale, sulla inattendibilità dei testimoni escussi in prime cure, e dunque da considerazioni esterne alla struttura motivazionale della decisione resa.

1.3. Anche l'invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. viene



svolta senza considerare quanto affermato da questa Suprema Corte, e cioè che "In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c." (v. Cass., Sez. Un., n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, che ribadisce il principio di diritto affermato da Cass., n. 11892 del 2016, e le successive conformi). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., n. 20867 del 30/09/2020).

1.4. In definitiva, dunque, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge e falsa applicazione di legge, il ricorrente



sostanzialmente sollecita a questa Corte un riesame del fatto e della prova, estraneo al giudizio di legittimità, a mente del principio per cui “È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (v. Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Motivazione meramente apparente”.

Critica la pronuncia della corte territoriale, che lungi dal riesaminare e specificatamente confutare le ragioni fondanti la sentenza di prime cure, si sarebbe limitata a rinviare a quanto affermato in una propria precedente ordinanza del 17 dicembre 2020, con conseguente nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In primo luogo, perché denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo individuando tale “fatto” nella motivazione della sentenza di primo grado, che la corte territoriale ha peraltro integralmente riformato. In tal modo, il ricorrente si discosta dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il “fatto” rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. deve consistere in un fatto storico, principale o secondario, inteso in senso naturalistico, e non può identificarsi nella motivazione di una decisione giudiziaria, trattandosi di un giudizio e non di un fatto in senso proprio (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014, nonché le successive conformi).

2.3. In secondo luogo, il preteso vizio di motivazione non è dedotto in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, né offre elementi per mutarlo (v. art. 360-bis c.p.c.), secondo cui la sentenza



d'appello non può ritenersi legittimamente resa *per relationem*, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (così Cass., n. 23997/2022; Cass., n. 2397/2021; Cass., n. 28581/2025; Cass., n. 7074/2017; Cass., n. 1543/2017).

Nella fattispecie, per contro, la corte territoriale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, confrontandosi espressamente con la relativa motivazione e discostandosene in modo altrettanto esplicito; ed il richiamo a quanto già anticipato in una precedente ordinanza istruttoria non si risolve in una adesione acritica, ma si innesta in un percorso argomentativo autonomo e strutturato, come la stessa sentenza impugnata espressamente chiarisce, mentre al contempo esprime ulteriori valutazioni (cfr. p. 13: "oltre che ciò che già si considerava con la già citata ordinanza del 17.12.2020 ... anche ciò che è dato di inferire ...").

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del



ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3 febbraio 2026.

Il Presidente  
LINA RUBINO

